

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021. Approvazione riparto dei finanziamenti della Sezione II.

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Visto l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Richiamata la deliberazione n. 289 del 26 febbraio 2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della legge regionale 9/2009;

Considerato che la Sezione II del Programma, sulla base dell'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza nell'anno 2020 e degli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, prevede il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d,) della legge regionale n. 9/2009, definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

Considerato che il paragrafo 3 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione della Sezione II del Programma così individuate:

a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla Sezione II – paragrafo 3.1 - euro 1.700.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte capitale" - Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021;

b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione II – paragrafo 3.2 - euro 500.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte corrente" Missione 03 – programma 02- macroaggregato 104 " dello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021;

Atteso che il paragrafo 3 della Sezione II del Programma determina le tipologie di interventi finanziabili distinti in interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale (paragrafo 3.1) e interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale (paragrafo 3.2);

Richiamato il paragrafo 2.2 della Sezione II del Programma che individua, quali enti locali beneficiari del finanziamento, i Comuni singoli, i Comuni capofila di forme associative tra Comuni, le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 21, e le Unioni territoriali intercomunali, che al momento della presentazione della domanda siano dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 9/2009;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009, per Corpo di polizia locale si intende quello formato da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana;

Dato atto che alla data del 18 marzo 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli enti locali (venti giorni dall'approvazione definitiva del Programma, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1.1 della Sezione II del Programma), sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 16 domande di finanziamento da parte degli enti locali individuati nel paragrafo 2 del Programma;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria delle domande, non è stato necessario richiedere le eventuali integrazioni di documentazione mancante o ulteriori informazioni previste dal paragrafo 5.2 della II Sezione, e che le 16 domande pervenute nei termini rispondono ai requisiti previsti dalla Sezione II del Programma e risultano quindi ammesse al riparto;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 4 della Sezione II del Programma, riguardante i criteri di riparto delle risorse, gli interventi di cui al paragrafo 3.1 e 3.2, finanziati rispettivamente per euro 1.700.000,00 ed euro 500.000,00, sono così ripartiti:

1) interventi di parte capitale:

- a) una quota fissa di € 40.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;
- b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, così ripartita:
 - il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo 2.2, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
 - il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo 2.2, dichiarati in sede di presentazione della domanda;

2) interventi di parte corrente:

- a) una quota fissa di € 20.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;
- b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, così ripartita:
 - il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo 2.2, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
 - il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo 2.2, dichiarati in sede di presentazione della domanda;

Considerato che l'assegnazione dei finanziamenti è stata effettuata, nel rispetto di criteri di riparto, tenendo conto del numero degli operatori appartenenti al Corpo di polizia dell'Ente richiedente, dichiarati in sede di presentazione della domanda, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 9/2009, considerando, in caso di forme associative, Comunità o Unioni, il numero degli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato;

Ritenuto quindi di approvare il piano di riparto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuto nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativo agli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 26 febbraio 2021;

Atteso che ai sensi del paragrafo 5.3 della Sezione II, il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda e viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione;

Dato atto che entro i termini previsti al paragrafo 5.4 della Sezione II, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvede ad adottare il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione;

Dato atto inoltre che gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti, ai sensi del paragrafo 5.5 della Sezione II, a comunicare entro il 15 novembre 2021 la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi previsti nelle Tipologie di parte capitale e di parte corrente, e una descrizione degli stessi, e che la mancata comunicazione comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021- 2023);

Vista la D.G.R. n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021;

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il piano di riparto per gli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 26 febbraio 2021, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per complessivi euro 2.200.000,00, così suddivisi:

- euro 1.700.000,00 per gli interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpo di polizia locale di cui al paragrafo 3.1;
- euro 500.000,00 per gli interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale di cui al paragrafo 3.2.

2. Il presente decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali

della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e comunicato agli Enti individuati nell'allegato A al presente decreto entro 15 giorni dalla data di adozione.

3. Entro i termini previsti dal Programma al paragrafo 5.4 della Sezione II, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvederà ad adottare il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario.

4. La spesa di euro complessiva di euro 2.200.000 graverà per euro 1.700.000,00 a carico del cap. 1717, Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), e per euro 500.000,00 a carico del cap. 1710, Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti), dello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021.

Il Direttore del Servizio
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)